



Ordine degli Psicologi del Molise

**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEL CONTRIBUTO
ANNUALE DI ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI PSICOLOGI
DEL MOLISE**

Approvato nella seduta di Consiglio

N. 5 del 29 marzo 2019

Delibera N. 50/19

Il presente Regolamento disciplina il procedimento di riscossione dei contributi annuali di iscrizione ai sensi dell'art. 12 comma 1 della Legge n. 56 del 1989 (Il Consiglio Regionale dell'Ordine "provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette") e dell'art. 28, comma 6, lettera h) della medesima Legge (il Consiglio Nazionale dell'Ordine "determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti nell'albo [...] I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari per coprire le spese per una regolare gestione dell'Ordine").

Articolo 1 - Definizione di contributo annuale d'iscrizione

Per contributo annuale di iscrizione s'intende la somma che ogni iscritto all'Ordine degli Psicologi del Molise è tenuto a pagare ogni anno, a partire dall'anno di iscrizione, fino al momento della cancellazione.

Articolo 2 - Determinazione dell'importo

La misura del contributo annuale di iscrizione per gli iscritti all'Albo degli Psicologi è fissata ogni anno dal Consiglio Nazionale con apposita delibera. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Molise fissa, con apposita delibera, l'importo del contributo che gli iscritti dovranno corrispondere nell'anno successivo, attenendosi a quanto disposto dal Consiglio Nazionale. Il contributo non è frazionabile per alcun motivo.

Articolo 3 - Scadenza del versamento

Il termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale all'Ordine degli Psicologi del Molise è il 15 marzo di ciascun anno. Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Molise, in casi eccezionali, può deliberare la modifica della data di scadenza sopra citata, dandone comunicazione a tutti gli iscritti mediante i canali definiti nella stessa delibera di modifica.

Articolo 4 - Titolari dell'obbligo di pagamento

Tutti gli iscritti all'Ordine degli Psicologi del Molise fino al 31 dicembre di ogni anno sono tenuti al pagamento del relativo contributo di iscrizione.

Gli iscritti che intendano trasferirsi ad altro Ordine Regionale devono essere in regola con i pagamenti dovuti all'Ordine degli Psicologi del Molise.

In caso di trasferimenti da/per altro Ordine valgono le disposizioni di seguito elencate:

- a) i provenienti da altro Ordine Regionale, iscritti all'Ordine degli Psicologi del Molise entro il 31 dicembre, sono tenuti a pagare il contributo dell'anno in corso all'Ordine di provenienza; corrisponderanno, invece, all'Ordine degli Psicologi del Molise il contributo di iscrizione a partire dall'anno successivo a quello del trasferimento;
- b) gli iscritti che hanno richiesto all'Ordine degli Psicologi del Molise il nulla osta per il trasferimento ad altro Ordine Regionale sono tenuti a pagare il contributo dell'anno in corso all'Ordine di appartenenza; corrisponderanno, invece, all'Ordine di destinazione il contributo di iscrizione a partire dall'anno successivo a quello del trasferimento.

Non si accettano domande di trasferimento nel periodo compreso tra dicembre e marzo.

Articolo 5 - Cancellazione dall'albo e decadimento dell'obbligo di pagamento

Ai sensi dell'art 11 della Legge n. 56 del 1989, la cancellazione dall'Albo può avvenire: a) nei casi di rinuncia dell'iscritto; b) nei casi di esercizio di libera professione in situazione di incompatibilità; c) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), b) e d) dell'articolo 7, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto venga esonerato da tale requisito.

Le domande di cancellazione devono pervenire all'Ordine entro il 31 dicembre dell'anno precedente e a tal riguardo fa fede il timbro di invio. Le domande di cancellazione pervenute nell'ultimo mese dell'anno, se non ci sono consigli nel mese di dicembre, saranno vagliate nella prima riunione di consiglio dell'anno nuovo e saranno trattate come cancellazioni retroattive ovvero datate 31 dicembre dell'anno precedente.

Solo in questo caso all'iscritto non sarà richiesto il pagamento della quota per l'anno in corso. Successivamente a tale data la cancellazione avrà decorrenza dalla data della deliberazione del Consiglio, fermo restando l'obbligo, da parte dell'iscritto, di versare la quota riferita all'anno in cui è avvenuta la richiesta di cancellazione.

L'obbligo di pagamento del contributo annuale cessa dall'anno successivo a quello di cancellazione.

Articolo 6 - Avvisi di pagamento

L' Avviso di pagamento pagoPA (IUV) è inviato presso l'indirizzo di residenza di ciascun iscritto.

PagoPA non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata e si possono effettuare i pagamenti mediante **bonifico bancario** o **bollettino postale** nel caso si disponga di un conto corrente presso banche, Poste e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa.

Per poter effettuare il pagamento occorre indicare il **Codice dell'Avviso di Pagamento o IUV** presente sull'avviso.

Presso le banche e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa tramite i canali da questi messi a disposizione. L'elenco dei punti abilitati a ricevere pagamenti tramite pagoPA® è disponibile alla pagina: <http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica-amministrazione/pagamenti-elettronici/psp-aderenti-elenco>.

Sul sito dell'Ordine degli Psicologi del Molise sono pubblicate tutte le informazioni necessarie per effettuare il pagamento del contributo.

Articolo 7 - Verifiche di pagamento e solleciti

L'Ordine degli Psicologi del Molise provvede, tramite il Servizio di Tesoreria, ad effettuare periodicamente la verifica dei pagamenti dei contributi annuali di iscrizione. A seguito delle citate verifiche, l'Ordine provvede all'invio di solleciti di pagamento a tutti gli iscritti che non risultano avere provveduto al versamento della quota annuale e/o delle precedenti, invitandoli a corrispondere l'importo dovuto.

L'Ordine si riserva di inviare tali solleciti nelle modalità ritenute opportune (e-mail, pec, posta prioritaria, raccomandata a/r).

Successivamente alla scadenza del termine ultimo per effettuare il versamento del contributo annuale all'Ordine, l'iscritto inadempiente sarà tenuto al pagamento dell'importo dovuto, maggiorato delle spese di procedura, quantificate in € 15,00 per ogni anno di morosità.

Gli iscritti sono tenuti alla conservazione delle ricevute di pagamento per almeno cinque anni successivi alla data di pagamento e devono essere esibite in caso di richiesta dell'Ente.

Si ricorda, a tal fine che in caso di esercizio dell'attività professionale, la quota è fiscalmente deducibile in sede di determinazione del reddito di lavoro autonomo, rientrando tra le spese inerenti l'esercizio della professione (articolo 54 del Tuir). Qualora, invece, si svolga un'attività di lavoro dipendente, la quota pagata per l'iscrizione a un ordine professionale non è un onere detraibile né deducibile dal reddito complessivo.

Articolo 8 - Sollecito e formale messa in mora

Annualmente l'Ordine degli Psicologi del Molise invia un sollecito di pagamento, a mezzo pec o raccomandata a/r, che costituisce formale messa in mora e avviso di possibile avvio del procedimento disciplinare per morosità dinanzi al Consiglio, in caso di mancato pagamento della/e annualità di iscrizione ai sensi dell'art. 26 comma 2 Legge n. 56/89. Nel caso in cui l'iscritto sia moroso per più anni successivi, l'Ordine si riserva di procedere al recupero forzoso delle somme dovute a mezzo di opportuna azione legale, con addebito ulteriore delle relative spese legali e accessorie.

Articolo 9 - Sanzioni disciplinari per iscritti morosi

Ai sensi dell'art. 26 comma 2 Legge n. 56 del 1989, gli iscritti morosi per oltre due anni sono soggetti alla sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione. L'applicazione di tale sanzione avverrà secondo il procedimento di cui all'art.27 della Legge sopra citata. L'indicazione della sanzione, ove applicata, viene riportata sull'Albo. La sospensione viene revocata con delibera del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi del Molise quando l'iscritto dimostra di aver corrisposto all'Ordine le somme dovute. I sospesi dall'esercizio professionale sono comunque iscritti all'Albo e, pertanto, sono tenuti al pagamento dei contributi annuali anche nel periodo in cui vige la sospensione.

Gli iscritti che risultano sospesi dalla professione per morosità ai sensi dell'art. 26 c. 2 della Legge 56/1989 da almeno 3 anni dalla data della delibera di sospensione, sono segnalati dal Consigliere Tesoriere alla Commissione Deontologica e al Consiglio in modo che valutino la posizione di tali iscritti sotto il profilo deontologico. Le somme ancora dovute saranno inviate per la riscossione coattiva agli Agenti della Riscossione preposti.

A coloro che risultino sospesi dall'esercizio professionale, fino alla revoca di tale sanzione, sarà preclusa la fruizione di tutti i servizi erogati dall'Ordine.

Articolo 10 - Pagamenti incompleti, eccedenze o duplici pagamenti

Qualora fosse riscontrata una differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente versato dall'iscritto a titolo di quota di iscrizione, l'Ordine procederà secondo le seguenti modalità:

- a) ove sia stato versato un importo superiore al dovuto, l'eccedenza verrà rimborsata all'iscritto mediante bonifico bancario se superiore o uguale a € 10,00;
- b) ove sia stato pagato un importo inferiore al dovuto, la quota non si considera corrisposta e la differenza sarà richiesta nei successivi solleciti di pagamento;
- c) ove l'iscritto sia moroso per più annualità e corrisponda un importo non sufficiente a coprire l'intero credito, la cifra versata sarà in ogni caso imputata al debito più risalente nel tempo;
- d) ove l'iscritto moroso per più annualità effettui un pagamento dal quale non si evinca l'annualità corrisposta, la cifra versata sarà imputata al debito più risalente nel tempo.

Qualora l'iscritto pagasse per sbadataggine più volte la stessa quota o in caso si sollecito ripagasse la quota pur corrisposta precedentemente e della quale non potesse risalire alla ricevuta, l'Ordine procede allo storno delle somme versate tramite bonifico bancario.

Articolo 11 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della delibera di approvazione dello stesso assunta dal Consiglio dell'Ordine. Il presente regolamento sarà pubblicato sul sito dell'Ordine degli Psicologi del Molise.